



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 19 DEL 13-02-2020

Oggetto: DINIEGO CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER MOTIVI FAMILIARI- DIPENDENTE MARANCI ALESSIA.

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di febbraio alle ore 19:00, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro, dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PIERSIMONI ALESSIO	SINDACO	P
SPINA LUCIO	ASSESSORE	P
LUCIANI DANIELA	ASSESSORE	A
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	ASSESSORE	P
SACCHINI ELEONORA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile

S

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 39 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 il quale, confermando la previgente disciplina contenuta nell'articolo 11 CCNL del 14/05/2000, testualmente recita:

"1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un tri.

2. L' aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comparto.

3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali."

Vista la richiesta pervenuta in data 31/01/2020, acquisita al prot. n. 1114, con la quale la *dott.ssa Alessia Maranci*, dipendente a tempo indeterminato e parziale con profilo professionale di *"Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D"*, chiede di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita, per gravi motivi familiari, di tre mesi a decorrere dal 01/02/2020 sino al 30/04/2020;

Considerato che la suddetta normativa, sotto il profilo oggettivo dei motivi che possono giustificare la richiesta di aspettativa, menziona sia le esigenze personali che familiari del lavoratore e che pertanto, tali esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso della dipendente intesa come membro di una famiglia;

Visto l'orientamento ARAN del marzo 2013 in merito all'aspettativa per motivi familiari in base al quale anche se all'ente non spetta la verifica dell'effettiva sussistenza o meno della gravità dei motivi addotti a sostegno della domanda di aspettativa, tuttavia lo stesso non è obbligato a concedere l'aspettativa richiesta. Il datore di lavoro è infatti chiamato a valutare tutti gli interessi concretamente coinvolti nel caso specifico e qualora riscontri l'esistenza di particolari o rilevanti esigenze di ufficio nell'arco temporale coincidente con il periodo di aspettativa può legittimamente rifiutare la richiesta avanzata dal dipendente;

Tenuto conto:

- che la dotazione organica degli Uffici Stato Civile – Elettorale – Anagrafe - A.I.R.E. - Statistica del Comune di Cupra Marittima, composti da n. 1 unità a tempo pieno e n. 1 unità a tempo parziale, è appena sufficiente ad assicurare il corretto e regolare adempimento di competenza del servizio;
- che data l'indizione, con il D.P.R. 28 gennaio 2020, del referendum costituzionale ex art. 138 per il giorno di domenica 29 marzo ed in vista delle prossime consultazioni regionali l'assenza del dipendente determinerebbe uno stato di sofferenza nell'ambito del Servizio di appartenenza;
- che l'esiguo periodo di preavviso intercorso tra la data della presentazione della suddetta domanda e quella di inizio del trimestre di aspettativa in essa richiesto, pone questo Ente in estrema difficoltà nel predisporre eventuali interventi organizzativi necessari a far fronte all'assenza del dipendente interessato;

Esaminate e valutate le implicazioni sull'attività di servizio connesse alla concessione del suddetto beneficio;

Valutato il parere prot. n. 1674 del 13/02/2020 espresso dal Responsabile del Servizio di appartenenza della dipendente;

Considerato:

- che la dipendente in questione, oltre che occuparsi di anagrafe e stato civile, svolge anche le funzioni inerenti l'ufficio elettorale comunale e la sua assenza nel prossimo periodo può pregiudicare l'organizzazione e l'ordinato svolgimento dell'attività dell'Ufficio Stato Civile – Anagrafe - Elettorale, dove collabora con un'altra sola persona.
- che la professionalità posseduta dalla dipendente richiedente risulta indispensabile in considerazione delle esigenze operative del servizio a cui afferisce, soprattutto in vista delle imminenti scadenze elettorali (referendum del 29 marzo 2020 ed elezioni regionali del prossimo mese di maggio 2020)".

Ritenuto, in considerazione delle esigenze personali espresse dalla dipendente, di dare indirizzo al Responsabile di Servizio di valutare l'eventuale richiesta di ulteriore riduzione dell'orario di lavoro nel caso in cui la dipendente Maranci Alessia, già in regime di part-time, dovesse presentare richiesta in tal senso, fatta salva in ogni caso la valutazione delle esigenze dell'organizzazione e la necessità di assicurare il corretto e regolare adempimento delle funzioni e dei servizi di competenza degli uffici stato civile-anagrafe-elettorale-statistica;

Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime legalmente espressa,

DELIBERA

Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di rigettare, per le ragioni di cui in premessa, la richiesta di aspettativa non retribuita per motivi personali, ai sensi dell'art. 39 CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, per la durata di tre mesi a decorrere dal 01/02/2020 e fino al 30/04/2020, presentata dalla dipendente *Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D Maranci Alessia*, dipendente a tempo indeterminato e parziale (richiesta pervenuta in data 31/01/2020, acquisita al prot. n. 1114).

Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al Responsabile del Servizio.

Quindi , stante l'urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione palese unanime, DICHIARA la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 19 DELL'ANNO 13-02-2020
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGVO N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 13-02-020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSIMONI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla residenza municipale, li, 17-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li, 17-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STEFANO ZANIERI